

In commissione
8. 11/12/22



Comune di Milazzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 18/11/22
SETTORE: III – CORPO POLIZIA LOCALE

Assessore alla Polizia Locale

Avv. De Gaetano Beatrice _____

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'attribuzione di permesso per la sosta su area destinata a parcheggio senza custodia.

EVIDENZIATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale realizzare misure dirette a migliorare la fruizione delle aree di sosta pubblica, affinché si concretizzino positivi riflessi sia sulla protezione dell'ambiente che, più complessivamente, sulla vivibilità urbana, dei residenti e per la migliore fruizione dei servizi alla cittadinanza offerti dalle innumerevoli attività commerciali presenti in dette aree;

RILEVATO che permane, pertanto l'esigenza, periodica e valutativa, di una riprogrammazione razionale ed organica della fruizione delle aree di sosta che risulti in grado di contemperare le esigenze dei residenti, per le donne in gravidanza e per i neogenitori, nelle aree interessate e delle attività commerciali ivi presenti e più in generale della cittadinanza tutta;

CONSIDERATO che è obiettivo di questa Amministrazione decongestionare "la sosta e la viabilità del centro storico e dell'istituendo Zona a Traffico Limitato ed APU, riconoscendo la possibilità di sostare in deroga nelle zone di sosta regolamentata a disco orario;

RILEVATO che gli artt. 7 comma 9 ed 11 del D. Lgs. n. 285/1992 attribuiscono ai Comuni la facoltà di delimitare le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU), in cui sussistono esigenze particolari di traffico, e possono riservare, a titolo gratuito od oneroso, spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona;

RITENUTO di approvare apposito regolamento che delinei procedure e adempimenti relativi alle autorizzazioni per la sosta dei residenti nelle "Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica, ZTL ed APU.";

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTO il Codice della Strada e ss.mm."

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato regolamento Comunale per l'attribuzione di permesso per la sosta su area destinata a parcheggio senza custodia, composto da n. 13 articolo;
2. Di dare atto che la presente non comporta impegno finanziario;
3. Di abrogare ogni atto e provvedimento in contrasto con la presente.



COMUNE DI MILAZZO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE

DI PERMESSI

PER LA SOSTA SU AREA DESTINATA A

PARCHEGGIO SENZA CUSTODIA

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza delle seguenti norme:

- D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992;
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;
- il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121

Art. 1

Ai nuclei familiari residenti sulle strade e/o area indicata nell'allegato "1", possono essere riservati spazi di sosta in ambiti regolamentati a disco orario mediante Ordinanza di viabilità Dirigenziale.

Tali spazi sono riservati anche:

- ai medici di base con ambulatorio in strade regolamentate a disco orario, in Area pedonale o ZTL (Zona Traffico Limitato);
- alle strutture alberghiere ubicate in strade regolamentate a disco orario, in Area pedonale o ZTL (Zona Traffico Limitato) ed in piazza Ngonia;

Con apposita Ordinanza Dirigenziale sono inoltre individuati su aree pubbliche o vie prossime all'Area pedonale, spazi riservati ai residenti in Area pedonale su aree in disco orario. Tali residenti potranno usufruire anche di spazi riservati in ZTL (Zona Traffico Limitato), in ambiti individuati con apposita Ordinanza di viabilità Dirigenziale del Dirigente Comandante della Polizia Locale, compatibilmente al parere reso dalla polizia Locale.

I residenti delle vie individuate con Ordinanza di viabilità, potranno sostare gratuitamente nei parcheggi pubblici non custoditi, nella fascia oraria regolamentata da sosta a tempo, previo ottenimento di autorizzazione del permesso di sosta.

Per le donne in gravidanza e per i neogenitori (di bambini fino a due anni), previo ottenimento di "Permesso rosa", potranno sostare negli appositi spazi all'uopo destinati con segnaletica adeguata.

Art. 2

L'Ufficio Autorizzazioni del Corpo di Polizia Locale rilascia ai soggetti di cui all'art. 1, il permesso per sostare negli "Spazi destinati alla sosta regolamentata".

I permessi attivati ai residenti in Area pedonale saranno differenti rispetto agli altri residenti mediante la dizione "residente in Area pedonale".

Sarà cura di tale Ufficio individuare la forma ed il colore del permesso da esporre sui veicoli dei residenti.

In via transitoria e comunque con validità di giorni 90 dalla data di esecutività del presente Regolamento, è prorogata la validità dei permessi di sosta rilasciati, fermo restando la permanenza dei requisiti e non alla esclusività del settore indicato su detti permessi.

Annualmente, dal 01 gennaio ed entro e non oltre il 28 di febbraio, i soggetti aventi interesse, dovranno presentare istanze, per la vidimazione annuale dei permessi di sosta, finalizzate al rinnovo dei permessi; non saranno accettate istanze di rinnovo presentate oltre il termine del 28 febbraio di ogni anno.

La validità del permesso di sosta ha scadenza annuale e precisamente il 31 dicembre di ogni anno e validità provvisoria a seguito di presentazione istanza di rinnovo sino al 15 marzo di ogni anno.

L'ufficio preposto provvederà al rilascio del permesso vidimato all'avente diritto previo pagamento di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Nel caso di richiesta di duplicato e di nuova istanza per modifica di veicolo e/ o di residenza, l'istante ai fini del rilascio dovrà corrispondere la somma di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Art. 3

Il permesso rilasciato dal Corpo di Polizia Locale, è riservato ai soggetti di seguito elencati che ne facciano richiesta, in possesso dei sottoelencati requisiti:

1. residenti anagrafici nelle vie di cui all'allegato "1" proprietari di autovettura e/o titolari di contratto di "leasing".

Non potrà essere assegnato più di un permesso per abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza, di seguito denominata "abitazione".

I residenti potranno richiedere il permesso di sosta per più autovetture con la medesima istanza (fino ad un numero massimo di due) appartenenti ai residenti nella stessa abitazione, a tale scopo sul permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale dovranno essere indicati i numeri di targa delle autovetture. La sosta è consentita per una targa per volta indicata nel permesso.

Non potrà essere rilasciato il permesso alla sosta all'istante che:

- a) sia già in possesso di un permesso di sosta sul territorio comunale di Milazzo di altra abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza e di seguito denominata "abitazione" o per attività commerciale, artigianale e /o professionale;
- b) sia in possesso di pass sosta su aree adibite a parcheggio a pagamento;
- c) non sia in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio comunale;
- d) abbia la disponibilità, personale o di un componente il nucleo familiare a cui appartiene, di garage/posto auto privato o di altro parcheggio pertinenziale, nei pressi dell'abitazione ove è residente.

2. Medici di base per l'esercizio delle proprie funzioni che risultino proprietari di autovettura o titolari di contratto di "leasing";

3. Strutture alberghiere sprovviste di parcheggi di proprietà, ubicate in zona disco orario in numero di permessi pari a due per albergo e un permesso per le restanti strutture ricettive che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 3 lett. a) c), d) ed e) del presente regolamento;

4. Ai titolari di attività commerciali, artigianale e /o professionale in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di "leasing", che siano in possesso dei requisiti art. 3 lett. a) c), d) ed e) del presente regolamento;

Non potrà essere assegnato più di un permesso per attività commerciali, artigianale e /o professionale.

Art 4

1. I richiedenti, mediante autocertificazione, dovranno attestare e sottoscrivere i seguenti stati, condizioni personali, fatti e requisiti:

- Cognome, nome, dati anagrafici e residenza;
- Elenco degli ulteriori residenti presso la propria abitazione, con i relativi dati anagrafici;
- Quanto riportato all'art. 3 del presente regolamento;
- Numero di targa della /e autovettura/e (fino ad un massimo di tre targhe) che potranno utilizzare il permesso richiesto (allegare fotocopia, in carta semplice, del relativo libretto di circolazione). Per gli utilizzatori di autovettura messa a disposizione da Ente o Impresa, allegare inoltre, la dichiarazione dell'Ente o Impresa attestante l'utilizzo di un proprio mezzo (con identificazione della targa) da parte di terzi;
- Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio cittadino;
- Di non avere disponibilità, personale o di un componente il nucleo familiare a cui appartiene, di garage/posto auto privato o di altro parcheggio pertinenziale, nei pressi dell'abitazione ove è residente.
- Di non essere in possesso di permesso sosta sul territorio comunale di Milazzo per abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza e di seguito denominata "abitazione" o per attività commerciale, artigianale e /o professionale.

Per i medici di base la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici, attività esercitata, residenza e domicilio presso cui si esercita l'attività;
- Attestazione di quanto richiamato all'art. 3 punto 2 del presente Regolamento;
- Fotocopia del libretto di circolazione delle autovetture, il cui numero di targa dovrà essere identificato nel permesso rilasciato (fino ad un massimo di due targhe).

Per le strutture alberghiere – albergo - la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici e residenza del titolare dell'autorizzazione;
- Numero e data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività alberghiera, nome ed ubicazione della stessa;
- Quanto riportato all'art. 3 del presente regolamento;
- Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio cittadino;
- Di non avere disponibilità, personale o di un componente il nucleo familiare a cui appartiene, di garage/posto auto privato o di altro parcheggio pertinenziale, nei pressi dell'abitazione ove è residente.

2. Documentazione da presentare all'atto dell'istanza e/o alla richiesta di vidimazione del permesso:

- **Nucleo familiare residente:** il richiedente deve produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la composizione del nucleo familiare, la residenza, i dati dell'autovettura, il versamento TASI e TARI dell'anno precedente, dichiarazione di non disponibilità di posto auto su suolo pubblico o privato. Copia autentica rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, dell'anno per il quale si richiede il permesso, copia del libretto di circolazione dell'autovettura con Revisione del veicolo in corso di validità (originale in visione), da cui si evince che la stessa appartiene a uno dei componenti del nucleo familiare. Il richiedente che nell'autocertificazione dichiara di essere proprietario o locatario dell'appartamento per uso esclusivo di abitazione, debitamente registrato con esplicita indicazione della durata, in cui risiede, deve autocertificare di essere in regola con il pagamento dell'IMU.
- **Nucleo familiare residente in possesso di auto intestata a società:** oltre all'autocertificazione di cui al punto a), integrata da esplicita dichiarazione circa l'assenza di altre autovetture di proprietà del nucleo familiare, il richiedente deve produrre dichiarazione del rappresentante legale della società attestante l'affidamento al proprio dipendente, in uso esclusivo, dell'autovettura in questione o produrre copia del contratto di noleggio/leasing.
- **Nucleo familiare residente non intestatario di autovettura e in possesso di autovettura in comodato d'uso:** il richiedente deve produrre l'autocertificazione di cui al punto a), integrata da dichiarazione attestante la non disponibilità di altre autovetture, il rapporto di coniugio, o di parentela in linea retta di primo grado, o di affinità di primo grado col proprietario dell'autoveicolo e di essere convivente con il proprietario del veicolo. All'autocertificazione deve essere allegata dichiarazione dell'intestatario dell'autovettura circa l'affidamento in uso esclusivo al soggetto richiedente.

Art. 5

Ad ogni abitazione o struttura così come indicate nell'art. 3, verrà assegnato un solo contrassegno non riproducibile, riportante gli estremi del veicolo e/o veicoli autorizzati; ad ogni albergo sprovvisto di parcheggio di proprietà verranno assegnati un numero di contrassegni pari ad un massimo di due, indicanti il nome dello stesso albergo e un permesso per le restanti strutture ricettive che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 3 lett. a) c), d) ed e) del presente regolamento indicante il nominativo della struttura ricettiva.

E' fatto obbligo di esporre sul cruscotto del veicolo, in maniera visibile, l'originale del contrassegno di cui al precedente comma, ogni qualvolta venga utilizzato lo stallone di sosta. La sosta negli stalli di cui al presente Regolamento, effettuata previa esposizione del contrassegno in riproduzione, fatta salva l'applicazione della norma penale per falsità in atti, è punita ai sensi del successivo art. 12.

Art. 6

Il permesso avrà validità massima di anni tre (tre) dalla data di rilascio del permesso ed è soggetto a vidimazione annuale pena la nullità del permesso, secondo le modalità di cui all'artt.2 del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale potrà far cessare anticipatamente il termine di validità del permesso qualora attuasse soluzioni viabilistiche o di sosta diversamente organizzate.

Art. 7

Possono essere riservati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, per i **veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa."**

Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, di seguito stabiliti:

- l'istanza dovrà essere presentata secondo il modulo e le modalità prestabilite dal Comando di Polizia Locale;
- la domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione comprovante i requisiti per ottenere il permesso rosa;
- il "permesso rosa" ha durata annuale con scadenza il 31.12. di ogni anno e validità provvisoria, a seguito di presentazione istanza di rinnovo, sino al 15 marzo di ogni anno;

Alla domanda devono essere allegati, secondo distinta fattispecie:

- una copia del certificato che indica la data presunta del parto;
- una copia del certificato di nascita del bambino (che può essere sostituito da una autocertificazione fino a quando il bambino non abbia compiuto il primo anno di età);
- una copia della patente di guida del richiedente;
- una copia del libretto dell'automobile.

Annualmente, dal 01 gennaio ed entro e non oltre il 28 di febbraio, i soggetti aventi interesse, dovranno presentare istanza, per la vidimazione annuale dei permessi rosa, finalizzata al rinnovo del permesso; non saranno accettate istanze di rinnovo presentate oltre il termine del 28 febbraio di ogni anno.

L'ufficio preposto provvederà al rilascio del permesso vidimato all'avente diritto, previo pagamento di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Nel caso di richiesta di duplicato e di nuova istanza per modifica di veicolo e/ o di residenza, l'istante ai fini del rilascio dovrà corrispondere la somma di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Non potrà essere rilasciato il permesso alla sosta all'istante che:

- a) sia in possesso di pass sosta su aree adibite a parcheggio a pagamento;
- b) non sia in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione, relative alla veridicità delle dichiarazioni, mediante controllo dei dati dichiarati nell'autocertificazione.

Art. 9

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca immediata dell'assegnazione. Coloro che effettueranno dichiarazioni mendaci, saranno segnalati all'autorità giudiziaria.

Art. 10

Durante il periodo di validità del permesso, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni modifica a quanto dichiarato con l'autocertificazione, ovvero l'eventuale sostituzione del veicolo oggetto dello stesso permesso, ai fini della rettifica del contrassegno.

E' altresì fatto obbligo di comunicare, sempre nel periodo di validità del permesso, i casi di smarrimento o sottrazione del contrassegno. In tali evenienze, alla comunicazione dovrà essere allegata la denuncia di smarrimento o furto alla competente autorità di polizia.

Art. 11

Il permesso di sosta di cui al precedente articolo 5 è dichiarato decaduto, ossia nullo, qualora il titolare:

1. Non provveda alla vidimazione annuale del permesso secondo le modalità di cui all'artt.2 e 7 del presente regolamento.
2. Perda il possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 3 e 7;
3. Ometta di comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, eventuali modifiche dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, entro e non oltre 15 giorni dalle avvenute modifiche;
4. Nell'autocertificazione di cui al precedente art. 4, effettui dichiarazioni non veritiere. In tal caso, oltre alla sanzione amministrativa –art.12 seguente–, si ha la decadenza del permesso quale sanzione accessoria, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di cui al punto 1), 2) e 3) del precedente comma trova applicazione anche la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 12.

Ai fini dell'emissione dell'atto di decadenza del permesso, l'Amministrazione Comunale notifica a mezzo posta ordinaria e/o email, l'addebito.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 689/81, l'interessato può far pervenire al Dirigente Comandante della Polizia Locale scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.

Il Dirigente sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nello scritto difensivo, se ritiene fondato l'addebito, procede con provvedimento motivato all'ingiunzione e alla dichiarazione di decadenza del permesso; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione dell'addebito.

I provvedimenti del Dirigente sono comunicati all'interessato.

Art. 12

Fatte salve le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00.

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00, oltre alle spese del procedimento.

Art.13

In via transitoria si stabilisce che i permessi verranno rilasciati a tutti coloro che ne hanno diritto e presentato regolare richiesta, in seguito gli uffici competenti si riservano di verificare la regolarità contributiva del richiedente. Al beneficiario che senza giustificato motivo risulti non in regola verrà revocato il permesso e non verrà più rinnovato alla scadenza.

Di stabilire che i permessi già rilasciati e in corso di validità sono considerati validi, senza necessità di istanza in tal senso da parte del titolare né di rilascio di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione, dalla prima vidimazione entro il 28 febbraio 2022, decorrerà la validità di anni tre.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE per la presente proposta n° 5 del 18/11/2021

Milazzo, _____

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, _____

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA

(art. 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18/8/2000 e art. 13 della L.R. 31/12/1991, n. 44)

- ☒ Si attesta che l'impegno di spesa di euro _____ viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al codice _____ intervento _____, corrispondente al capitolo _____ dal titolo _____ del bilancio _____ gestione _____ essendo accertata la copertura finanziaria.
- ☐ Non si attesta la copertura finanziaria non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Milazzo, _____

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI MILAZZO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE

DI PERMESSI

PER LA SOSTA SU AREA DESTINATA A

PARCHEGGIO SENZA CUSTODIA

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza delle seguenti norme:

- D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992;
 - D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
 - D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;
- il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121

Art. 1

Ai nuclei famigliari residenti sulle strade e/o area indicata nell'allegato "1", possono essere riservati spazi di sosta in ambiti regolamentati a disco orario mediante Ordinanza di viabilità Dirigenziale.

Tali spazi sono riservati anche:

- ai medici di base con ambulatorio in strade regolamentate a disco orario, in Area pedonale o ZTL (Zona Traffico Limitato);
- alle strutture alberghiere ubicate in strade regolamentate a disco orario, in Area pedonale o ZTL (Zona Traffico Limitato) ed in piazza Ngonia;

Con apposita Ordinanza Dirigenziale sono inoltre individuati su aree pubbliche o vie prossime all'Area pedonale, spazi riservati ai residenti in Area pedonale sua aree in disco orario. Tali residenti potranno usufruire anche di spazi riservati in ZTL (Zona Traffico Limitato), in ambiti individuati con apposita Ordinanza di viabilità Dirigenziale del Dirigente Comandante della Polizia Locale, compatibilmente al parere reso dalla polizia Locale.

I residenti delle vie individuate con Ordinanza di viabilità, potranno sostare gratuitamente nei parcheggi pubblici non custoditi, nella fascia oraria regolamentata da sosta a tempo, previo ottenimento di autorizzazione del permesso di sosta.

Per le donne in gravidanza e per i neogenitori (di bambini fino a due anni), previo ottenimento di "Permesso rosa", potranno sostare negli appositi spazi all'uopo destinati con segnaletica adeguata.

Art. 2

L'Ufficio Autorizzazioni del Corpo di Polizia Locale rilascia ai soggetti di cui all'art. 1, il permesso per sostare negli "Spazi destinati alla sosta regolamentata".

I permessi attivati ai residenti in Area pedonale saranno differenti rispetto agli altri residenti mediante la dizione "residente in Area pedonale".

Sarà cura di tale Ufficio individuare la forma ed il colore del permesso da esporre sui veicoli dei residenti.

In via transitoria e comunque con validità di giorni 90 dalla data di esecutività del presente Regolamento, è prorogata la validità dei permessi di sosta rilasciati, fermo restando la permanenza dei requisiti e non alla esclusività del settore indicato su detti permessi.

Annualmente, dal 01 gennaio ed entro e non oltre il 28 di febbraio, i soggetti aventi interesse, dovranno presentare istanze, per la vidimazione annuale dei permessi di sosta, finalizzate al rinnovo dei permessi; non saranno accettate istanze di rinnovo presentate oltre il termine del 28 febbraio di ogni anno.

La validità del permesso di sosta ha scadenza annuale e precisamente il 31 dicembre di ogni anno e validità provvisoria a seguito di presentazione istanza di rinnovo sino al 15 marzo di ogni anno.

L'ufficio preposto provvederà al rilascio del permesso vidimato all'avente diritto previo pagamento di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Nel caso di richiesta di duplicato e di nuova istanza per modifica di veicolo e/ o di residenza, l'istante ai fini del rilascio dovrà corrispondere la somma di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Art. 3

Il permesso rilasciato dal Corpo di Polizia Locale, è riservato ai soggetti di seguito elencati che ne facciano richiesta, in possesso dei sottoelencati requisiti:

1. residenti anagrafici nelle vie di cui all'allegato "1" proprietari di autovettura e/o titolari di contratto di "leasing".

Non potrà essere assegnato più di un permesso per abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza, di seguito denominata "abitazione".

I residenti potranno richiedere il permesso di sosta per più autovetture con la medesima istanza (fino ad un numero massimo di due) appartenenti ai residenti nella stessa abitazione, a tale scopo sul permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale dovranno essere indicati i numeri di targa delle autovetture. La sosta è consentita per una targa per volta indicata nel permesso.

Non potrà essere rilasciato il permesso alla sosta all'istante che:

- a) sia già in possesso di un permesso di sosta sul territorio comunale di Milazzo di altra abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza e di seguito denominata "abitazione" o per attività commerciale, artigianale e /o professionale;
- b) sia in possesso di pass sosta su aree adibite a parcheggio a pagamento;
- c) non sia in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio comunale;
- d) abbia la disponibilità, personale o di un componente il nucleo familiare a cui appartiene, di garage/posto auto privato o di altro parcheggio pertinenziale, nei pressi dell'abitazione ove è residente.

2. Medici di base per l'esercizio delle proprie funzioni che risultino proprietari di autovettura o titolari di contratto di "leasing";

3. Strutture alberghiere sprovviste di parcheggi di proprietà, ubicate in zona disco orario in numero di permessi pari a due per albergo e un permesso per le restanti strutture ricettive che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 3 lett. a) c), d) ed e) del presente regolamento;

4. Ai titolari di attività commerciali, artigianale e /o professionale in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di "leasing", che siano in possesso dei requisiti art. 3 lett. a) c), d) ed e) del presente regolamento;

Non potrà essere assegnato più di un permesso per attività commerciali, artigianale e /o professionale.

Art 4

1. I **richiedenti**, mediante autocertificazione, dovranno attestare e sottoscrivere i seguenti stati, condizioni personali, fatti e requisiti:

- Cognome, nome, dati anagrafici e residenza;
- Elenco degli ulteriori residenti presso la propria abitazione, con i relativi dati anagrafici;
- Quanto riportato all'art. 3 del presente regolamento;
- Numero di targa della /e autovettura/e (fino ad un massimo di tre targhe) che potranno utilizzare il permesso richiesto (allegare fotocopia, in carta semplice, del relativo libretto di circolazione). Per gli utilizzatori di autovettura messa a disposizione da Ente o Impresa, allegare inoltre, la dichiarazione dell'Ente o Impresa attestante l'utilizzo di un proprio mezzo (con identificazione della targa) da parte di terzi;
- Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio cittadino;
- Di non avere disponibilità, personale o di un componente il nucleo familiare a cui appartiene, di garage/posto auto privato o di altro parcheggio pertinenziale, nei pressi dell'abitazione ove è residente.
- Di non essere in possesso di permesso sosta sul territorio comunale di Milazzo per abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza e di seguito denominata "abitazione" o per attività commerciale, artigianale e /o professionale.

Per i **medici** di base la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici, attività esercitata, residenza e domicilio presso cui si esercita l'attività;
- Attestazione di quanto richiamato all'art. 3 punto 2 del presente Regolamento;
- Fotocopia del libretto di circolazione delle autovetture, il cui numero di targa dovrà essere identificato nel permesso rilasciato (fino ad un massimo di due targhe).

Per le strutture alberghiere – albergo - la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici e residenza del titolare dell'autorizzazione;
- Numero e data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività alberghiera, nome ed ubicazione della stessa;
- Quanto riportato all'art. 3 del presente regolamento;
- Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio cittadino;
- Di non avere disponibilità, personale o di un componente il nucleo familiare a cui appartiene, di garage/posto auto privato o di altro parcheggio pertinenziale, nei pressi dell'abitazione ove è residente.

2. Documentazione da presentare all'atto dell'istanza e/o alla richiesta di vidimazione del permesso:

- **Nucleo familiare residente:** il richiedente deve produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la composizione del nucleo familiare, la residenza, i dati dell'autovettura, il versamento TASI e TARI dell'anno precedente, dichiarazione di non disponibilità di posto auto su suolo pubblico o privato. Copia autentica rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, dell'anno per il quale si richiede il permesso, copia del libretto di circolazione dell'autovettura con Revisione del veicolo in corso di validità (originale in visione), da cui si evince che la stessa appartiene a uno dei componenti del nucleo familiare. Il richiedente che nell'autocertificazione dichiara di essere proprietario o locatario dell'appartamento per uso esclusivo di abitazione, debitamente registrato con esplicita indicazione della durata, in cui risiede, deve autocertificare di essere in regola con il pagamento dell'IMU.
- **Nucleo familiare residente in possesso di auto intestata a società:** oltre all'autocertificazione di cui al punto a), integrata da esplicita dichiarazione circa l'assenza di altre autovetture di proprietà del nucleo familiare, il richiedente deve produrre dichiarazione del rappresentante legale della società attestante l'affidamento al proprio dipendente, in uso esclusivo, dell'autovettura in questione o produrre copia del contratto di noleggio/leasing.
- **Nucleo familiare residente non intestatario di autovettura e in possesso di autovettura in comodato d'uso:** il richiedente deve produrre l'autocertificazione di cui al punto a), integrata da dichiarazione attestante la non disponibilità di altre autovetture, il rapporto di coniugio, o di parentela in linea retta di primo grado, o di affinità di primo grado col proprietario dell'autoveicolo e di essere convivente con il proprietario del veicolo. All'autocertificazione deve essere allegata dichiarazione dell'intestatario dell'autovettura circa l'affidamento in uso esclusivo al soggetto richiedente.

Art. 5

Ad ogni abitazione o struttura così come indicate nell'art. 3, verrà assegnato un solo contrassegno non riproducibile, riportante gli estremi del veicolo e/o veicoli autorizzati; ad ogni albergo sprovvisto di parcheggio di proprietà verranno assegnati un numero di contrassegni pari ad un massimo di due, indicanti il nome dello stesso albergo e un permesso per le restanti strutture ricettive che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 3 lett. a) c), d) ed e) del presente regolamento indicante il nominativo della struttura ricettiva.

E' fatto obbligo di esporre sul cruscotto del veicolo, in maniera visibile, l'originale del contrassegno di cui al precedente comma, ogni qualvolta venga utilizzato lo stalli di sosta. La sosta negli stalli di cui al presente Regolamento, effettuata previa esposizione del contrassegno in riproduzione, fatta salva l'applicazione della norma penale per falsità in atti, è punita ai sensi del successivo art. 12.

Art. 6

Il permesso avrà validità massima di anni tre (tre) dalla data di rilascio del permesso ed è soggetto a vidimazione annuale pena la nullità del permesso, secondo le modalità di cui all'artt.2 del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale potrà far cessare anticipatamente il termine di validità del permesso qualora attuasse soluzioni viabilistiche o di sosta diversamente organizzate.

Art. 7

Possono essere riservati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa."

Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, di seguito stabiliti:

- l'istanza dovrà essere presentata secondo il modulo e le modalità prestabilite dal Comando di Polizia Locale;
- la domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione comprovante i requisiti per ottenere il permesso rosa;
- il "permesso rosa" ha durata annuale con scadenza il 31.12. di ogni anno e validità provvisoria, a seguito di presentazione istanza di rinnovo, sino al 15 marzo di ogni anno;

Alla domanda devono essere allegati, secondo distinta fattispecie:

- una copia del certificato che indica la data presunta del parto;
- una copia del certificato di nascita del bambino (che può essere sostituito da una autocertificazione fino a quando il bambino non abbia compiuto il primo anno di età);
- una copia della patente di guida del richiedente;
- una copia del libretto dell'automobile.

Annualmente, dal 01 gennaio ed entro e non oltre il 28 di febbraio, i soggetti aventi interesse, dovranno presentare istanza, per la vidimazione annuale dei permessi rosa, finalizzata al rinnovo del permesso; non saranno accettate istanze di rinnovo presentate oltre il termine del 28 febbraio di ogni anno.

L'ufficio preposto provvederà al rilascio del permesso vidimato all'avente diritto, previo pagamento di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Nel caso di richiesta di duplicato e di nuova istanza per modifica di veicolo e/ o di residenza, l'istante ai fini del rilascio dovrà corrispondere la somma di €.10,00 da versare sul conto corrente della tesoreria comunale, quale costo di procedimento.

Non potrà essere rilasciato il permesso alla sosta all'istante che:

- a) sia in possesso di pass sosta su aree adibite a parcheggio a pagamento;
- b) non sia in regola con il pagamento dei tributi locali per gli immobili di proprietà e/o detenuti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione, relative alla veridicità delle dichiarazioni, mediante controllo dei dati dichiarati nell'autocertificazione.

Art. 9

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca immediata dell'assegnazione. Coloro che effettueranno dichiarazioni mendaci, saranno segnalati all'autorità giudiziaria.

11 UB
=

Art. 10

Durante il periodo di validità del permesso, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni modifica a quanto dichiarato con l'autocertificazione, ovvero l'eventuale sostituzione del veicolo oggetto dello stesso permesso, ai fini della rettifica del contrassegno.

E' altresì fatto obbligo di comunicare, sempre nel periodo di validità del permesso, i casi di smarrimento o sottrazione del contrassegno. In tali evenienze, alla comunicazione dovrà essere allegata la denuncia di smarrimento o furto alla competente autorità di polizia.

Art. 11

Il permesso di sosta di cui al precedente articolo 5 è dichiarato decaduto, ossia nullo, qualora il titolare:

1. Non provveda alla vidimazione annuale del permesso secondo le modalità di cui all'artt. 2 e 7 del presente regolamento.
2. Perda il possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 3 e 7;
3. Ometta di comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, eventuali modifiche dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, entro e non oltre 15 giorni dalle avvenute modifiche;
4. Nell'autocertificazione di cui al precedente art. 4, effettui dichiarazioni non veritiere. In tal caso, oltre alla sanzione amministrativa -art.12 seguente-, si ha la decadenza del permesso quale sanzione accessoria, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di cui al punto 1), 2) e 3) del precedente comma trova applicazione anche la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 12.

Ai fini dell'emissione dell'atto di decadenza del permesso, l'Amministrazione Comunale notifica a mezzo posta ordinaria e/o email, l'addebito.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 689/81, l'interessato può far pervenire al Dirigente Comandante della Polizia Locale scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.

Il Dirigente sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nello scritto difensivo, se ritiene fondato l'addebito, procede con provvedimento motivato all'ingiunzione e alla dichiarazione di decadenza del permesso; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione dell'addebito.

I provvedimenti del Dirigente sono comunicati all'interessato.

Art. 12

Fatte salve le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00.

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 50,00, oltre alle spese del procedimento.

Art.13

In via transitoria si stabilisce che i permessi verranno rilasciati a tutti coloro che ne hanno diritto e presentato regolare richiesta, in seguito gli uffici competenti si riservano di verificare la regolarità contributiva del richiedente. Al beneficiario che senza giustificato motivo risulti non in regola verrà revocato il permesso e non verrà più rinnovato alla scadenza.

Di stabilire che i permessi già rilasciati e in corso di validità sono considerati validi, senza necessità di istanza in tal senso da parte del titolare né di rilascio di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione, dalla prima vidimazione entro il 28 febbraio 2022, decorrerà la validità di anni tre.